Comune di Cattolica

Provincia di Rimini

CITTÀ DI CATTOLICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. **78** DEL **07/02/2020**

SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DI PERSONE CON FINALITÀ TURISTICA RICREATIVA DA EFFETTUARSI CON VEICOLI ATIPICI - "TRENINI TURISTICI". INDICAZIONI PER NUOVO AFFIDAMENTO.

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 02

SERVIZIO
UFFICIO ATTIVITA' ECONOMICHE - S.U.A.P.

DIRIGENTE RESPONSABILE
Benzi Riccardo

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n.81 e n.82 del 20/12/2019, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n.3 del 09/01/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022: assegnazione risorse finanziarie;

VISTA la Delibera di Giunta n.37 del 19/02/2014 ad oggetto: "Istituzione servizio di trasporto turistico pubblico locale con trenino gommato" con la quale il Comune di Cattolica ha istituito il servizio di trasporto pubblico di linea regolare per finalità turistiche (ai sensi dell'art.24 comma 1 lett. a) e b) e c.4 lett. a) dell'art.59 del D.Lgs. 285/92 da effettuarsi con veicoli atipici (trenini stradali);

VISTO il provvedimento del Responsabile del Servizio della Provincia di Rimini n.679 del 07/04/2014, con la quale è stato istituito un servizio di trasporto pubblico locale "interbacino regolare" con finalità turistica da effettuarsi con veicoli atipici, ex art.59 D.Lgs. 285/92, nei Comuni di Cattolica e Gradara;

DATO ATTO che il provvedimento della Provincia di Rimini risulta rinnovabile di anno in anno, salvo disposizioni contrarie stabilite dalla Provincia di Rimini;

CONSIDERATO che il contratto per il servizio di trasporto pubblico urbano con finalità turistiche ricreative da effettuarsi mediante trenini nei Comuni di Cattolica e Gradara, con il quale era stato affidato il servizio di trasporto pubblico urbano, per il periodo 2014-2019, è scaduto;

DATO ATTO che la Giunta Comunale durante la seduta del 12/04/2019 ha dato indicazioni per procedere al nuovo affidamento del servizio di trasporto in questione per il tramite di Agenzia Mobilità Romagnola;

CONSIDERATO che "Agenzia Mobilità Romagnola s.r.l. consortile", istituita per le finalità indicate all'art.19 della L.R. 30/1998 e s.m.i., svolge nell'"ambito territoriale romagnolo", tutte le funzioni di "agenzia della mobilità" previste dalle norme di legge vigenti e funzioni amministrative spettanti agli enti soci in materia di trasporto pubblico di persone da essi eventualmente delegatele;

DATO ATTO che il Comune di Cattolica è ente socio di Agenzia Mobilità Romagnola s.r.l. consortile;

VISTA la nota pervenuta da Agenzia Mobilità Romagnola in data 11/12/2019 prot. n.46946, dalla quale risulta la disponibilità a collaborare con il Comune di Cattolica per l'espletamento delle procedure di gara ai seguenti costi:
- € 3.500,00 (oltre IVA) per il primo anno di attività di programmazione e predisposizione della documentazione di gara;
- € 1.000,00 (oltre IVA) per gli anni successivi per attività di verifica dei percorsi e/o aggiornamento degli stessi e per eventuali rinnovi;
e con la quale è stato trasmesso lo schema di convenzione necessario per regolare il rapporto tra il Comune e l'Agenzia;

VISTA la Determina Dirigenziale n.1066 del 31/12/2019 ad oggetto: "Linea Turistica Trenino Gommato. Impegno di Spesa per collaborazione con Agenzia Mobilità" con la quale è stato assunto l'impegno di spesa necessario ad avviare la collaborazione con AMR;

RITENUTO di approvare lo schema di convenzione trasmesso da Agenzia Mobilità Romagnola in data 11/12/2019 prot. n.46946;

RITENUTO di approvare le seguenti indicazioni, necessarie per l'individuazione delle caratteristiche del servizio da mettere a bando;

- prevedere una durata dell'affidamento del servizio di tre anni, prorogabili di altri tre;
- utilizzare trenini turistici aventi le caratteristiche stabilite dal D.M. 55/2007 e s.m.e.i e dalle ulteriori normative vigenti in materia;
- prevedere nel contratto 10 giornate durante le quali il Comune di Cattolica, in occasione di iniziative particolari, può fare effettuare percorsi gratuiti o con tariffe ribassate;
- prevedere nel contratto la concessione di esenzione a favore di anziani residenti e di portatori di handicap residenti (anche con accompagnatore non residente);
- prevedere l'aggiornamento annuale in base all'indice ISTAT del corrispettivo dovuto dall'aggiudicatario del servizio;
- prevedere, quale criterio di valutazione dell'offerta economica, oltre al rialzo del canone annuo, anche un ribasso delle tariffe delle corse;
- indicare in maniera espressa nel bando, che il Comune di Cattolica si riserva la possibilità di istituire una circolare interna e/o di modificare il servizio di TPL nel territorio comunale e conseguentemente modificare i percorsi e gli orari del servizio di trasporto a mezzo trenini e che tale facoltà non costituisce in capo al concessionario elemento per richiedere risarcimenti o indennizzi di alcuna natura;
- di rinviare a successivi atti la definizione di ulteriori elementi che dovessero emergere a seguito di incontri tecnici con A.M.R.;

VISTO l'art.12 del D.L. 04/07/2006 n.223, così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006 n.248, che detta disposizioni in materia di circolazione dei veicoli e di trasporto comunale e intercomunale e stabilisce che: fermi restando i principi di universalità, accessibilità ed adeguatezza dei servizi pubblici di trasporto locale ed al fine di assicurare un assetto maggiormente concorrenziale delle connesse attività economiche e di favorire il pieno esercizio del diritto dei cittadini alla mobilità, i comuni possono prevedere che il trasporto di linea di passeggeri accessibile al pubblico, in ambito comunale e intercomunale, sia svolto, in tutto il territorio o in tratte e per tempi predeterminati, anche dai soggetti in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali, fermi restando la disciplina di cui al comma 2 del medesimo articolo (che prevede che gli enti locali disciplinano secondo modalità non discriminatorie tra gli operatori economici ed in conformità ai principi di sussidiarietà, proporzionalità e leale cooperazione, l'accesso, il transito e la fermata nelle diverse aree dei centri abitati di ciascuna categoria di veicolo, anche in relazione alle specifiche modalità di utilizzo in particolari contesti urbani e di traffico) ed il divieto di disporre finanziamenti in qualsiasi forma a favore dei predetti soggetti;

VISTO il Decreto Legislativo 19/11/1997 n.422 e successive modifiche e integrazioni, avente ad oggetto: "*Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59*." ed in particolare l'art.1 comma 2 che stabilisce che "*Sono servizi pubblici di trasporto regionale e locale i servizi di trasporto di persone e merci, che non rientrano tra quelli di interesse nazionale tassativamente*

individuati dall'articolo 3; essi comprendono l'insieme dei sistemi di mobilità terrestri, marittimi, lagunari, lacuali, fluviali e aerei che operano in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite, ad accesso generalizzato, nell'ambito di un territorio di dimensione normalmente regionale o infraregionale." e visto l'art. 7 che detta disposizioni in materia di trasferimento di funzioni agli enti locali*;*

VISTA la L.R. Emilia-Romagna n. 30/1998 e ss.mm. ii. che disciplina il sistema del trasporto pubblico regionale e locale, ed in particolare:

- l'art. 24 che individua la classificazione dei servizi di trasporto pubblico;
- l'articolo 28 comma 1, secondo cui "*Spettano alle Province e ai Comuni, secondo le rispettive competenze, tutte le funzioni in materia di trasporti di cui al presente titolo non espressamente riservate alla Regione dalla presente legge*";
- l'articolo 28 comma 8, secondo cui "*Le Province, i Comuni e le Agenzie locali, nell'ambito delle proprie competenze, stipulano i contratti di servizio con i gestori nel rispetto dell'art. 16*";
- l'art. 20 comma 3, secondo cui l'agenzia locale per la mobilità e il trasporto pubblico locale "*esplica le sue funzioni dando attuazione alle decisioni degli enti locali e alle previsioni dei loro strumenti di programmazione di settore, con particolare riguardo ai seguenti compiti:*
  a) progettazione, organizzazione e promozione dei servizi pubblici di trasporto integrati tra loro e con la mobilità privata; ...
  c) gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi;
  d) controllo dell'attuazione dei contratti di servizio; ..."
- l'articolo 29 comma 1, secondo cui: *"La Regione promuove la realizzazione di interventi per la riorganizzazione della mobilità e la qualificazione dell'accesso ai servizi di interesse pubblico secondo le finalità definite all'articolo 1"* e nell'ambito di tali interventi la Regione privilegia, oltre ad altri, secondo il comma 2 lettera d), *"quelli che costituiscono integrazione funzionale di iniziative finanziate da altri soggetti"*;

Visto il Decreto Legislativo 30/04/1992 n.285 "*Nuovo Codice della Strada*" e successive modifiche e integrazioni ed in particolare:

- l'art.87 in materia di servizi di linea per trasporto di persone, dal quale risulta che il servizio di linea è quel servizio, comunque remunerato, in cui si effettuano corse per una destinazione predeterminata su itinerari autorizzati e con offerta indifferenziata al pubblico;
- l'art.47 comma 1 lett. n) del Decreto Legislativo 30/04/1992 n.285 che elenca, nella definizione di "veicoli", anche i veicoli con caratteristiche atipiche, tra cui rientrano anche i trenini turistici;
- l'art. 59 comma 1 che precisa che "*sono considerati atipici i veicoli […] che per le loro specifiche caratteristiche non rientrano tra quelli definiti nel presente capo*", e al comma 2 rinvia ad apposito decreto ministeriale la determinazione dei requisiti tecnici di idoneità alla circolazione dei suddetti veicoli;

VISTO il D.M. 15 marzo 2007, n. 55 avente ad oggetto *"Norme relative all'individuazione dei criteri di assimilazione ai fini della circolazione e della guida ed all'accertamento dei requisiti tecnici di idoneità dei trenini turistici."* con il quale si definiscono i trenini turistici come complessi di veicoli finalizzati esclusivamente al trasporto su strada di persone per interessi turistico-ricreativi e si individuano i loro requisiti;

VISTA la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Prot. Div6 63717/23.40.08 del 04/07/2007 ad oggetto: *"D.M. 15 marzo 2007, n. 55: Norme relative all'individuazione dei criteri di assimilazione ai fini della circolazione e della guida ed all'accertamento dei*

requisiti tecnici di idoneità dei trenini turistici.";

DATO ATTO che il servizio in argomento si colloca al di fuori delle ipotesi di servizi minimi di trasporto contemplato dalla normativa su menzionata, trattandosi di un servizio di trasporto per finalità per il quale non sono previsti contributi regionali e per il quale l'amministrazione comunale non eroga alcun contributo ed anzi riceve un corrispettivo;

RITENUTO che il servizio di trasporto pubblico di persone a mezzo "trenini turistici", ancorchè suscettibile di rientrare nella definizione generale di "*servizio pubblico di trasporto locale*" ex art. 1 D.Lgs. 422/1997, non rientri nell'ambito dei servizi minimi di trasporto, bensì rientri nell'ambito di quelle competenze residuali fatte salve dall'art.28 della L.R. 30/1998 e s.m.i., a tenore del quale "*Spettano alle Province e ai Comuni, secondo le rispettive competenze, tutte le funzioni in materia di trasporti di cui al presente titolo non espressamente riservate alla Regione dalla presente legge*" norma, peraltro, in linea con quel principio di "sussidiarietà" già espresso, con particolare riferimento alla materia, dall'art.7 del D.Lgs. 422/1997 ed oggi costituzionalmente sancito, in via generale, dall'art. 118 della Costituzione;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1) di approvare lo schema di convenzione proposto da Agenzia Mobilità Romagnola s.r.l. consortile in data 11/12/2019 prot. n.46946, necessario per regolare il rapporto tra il Comune e A.M.R. relativo all'affidamento dell'attività di programmazione e predisposizione della documentazione di gara oltre che l'attività di verifica dei percorsi e/o aggiornamento degli stessi e per eventuali rinnovi;

2) di approvare le seguenti indicazioni, necessarie per l'individuazione delle caratteristiche del servizio da mettere a bando:

- prevedere una durata dell'affidamento del servizio di tre anni, prorogabili di altri tre;
- utilizzare trenini turistici aventi le caratteristiche stabilite dal D.M. 55/2007 e s.m. e i. e dalle ulteriori normative vigenti in materia;
- prevedere nel contratto 10 giornate durante le quali il Comune di Cattolica, in occasione di iniziative particolari, può fare effettuare percorsi gratuiti o con tariffe ribassate;
- prevedere nel contratto la concessione di esenzione a favore di anziani residenti e di portatori di handicap residenti (anche con accompagnatore non residente);
- prevedere l'aggiornamento annuale in base all'indice ISTAT del corrispettivo dovuto dall'aggiudicatario del servizio;
- prevedere, quale criterio di valutazione dell'offerta economica, oltre al rialzo del canone annuo, anche un ribasso delle tariffe delle corse;
- indicare in maniera espressa nel bando, che il Comune di Cattolica si riserva la possibilità di istituire una circolare interna e/o di modificare il servizio di T.P.L. nel territorio comunale e conseguentemente modificare i percorsi e gli orari del servizio di trasporto a mezzo trenini e che tale facoltà non costituisce in capo al concessionario elemento per richiedere risarcimenti o indennizzi di alcuna natura;
- di rinviare a successivi atti la definizione di ulteriori elementi che dovessero emergere a seguito di incontri tecnici con A.M.R.;

3) di trasmettere ad "Agenzia Mobilità Romagnola s.r.l. consortile" richiesta di collaborazione per l'effettuazione dell'attività di programmazione e predisposizione della documentazione di gara oltre che l'attività di verifica dei percorsi e/o aggiornamento degli stessi e per eventuali rinnovi;

4) di dare atto che l'impegno di spesa è già stato assunto con Determina Dirigenziale n.1066 del 31/12/2019 ad oggetto: "Linea Turistica Trenino Gommato. Impegno di Spesa per collaborazione con Agenzia Mobilità";

5) di dare atto che Responsabile del procedimento e il Responsabile del Settore 2 Dott. Benzi Riccardo;

6) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, né diminuzione d'entrata;

7) di dare atto che il presente provvedimento va inviato al SUAP;

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, *07/02/2020*

Firmato
Benzi Riccardo / Arubapec S.p.a.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)